

Repertorio n.53657

Repertorio n.53735

Raccolta n.26278

CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SERVITU' SOTTOPOSTO A CON-
DIZIONE SOSPENSIVA

TRA

"DOTTO MORCONE S.r.l."

società a responsabilità limitata e soggetta a direzione coordinamento del socio unico E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., con sede legale in Roma alla via A. Doria n. 41/G, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 05542291215, pec. dottomorcone@legalmail.it, rappresentata dal consigliere di amministrazione della detta società avv. **COSTANTINI Alessandra** nata a Fermo (FM) il 23 aprile 1975 (cod. fisc. CSTLSN75D63D542K), legittimata ed autorizzata al presente atto giusta delibera del consiglio d'amministrazione del 26 aprile 2018;

(in seguito per brevità denominata il "Concedente");

E

"Parco Eolico Casalduni House S.R.L."

società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in Chieti in viale Abruzzo n. 410, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Chieti n. 01527100620, iscritta al R.E.A. di Chieti con n. 189160, capitale sociale euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) interamente versato, pec:parcoeolicocasaldunihouse@pec.totoholding.it, appresso anche detta "società" = rappresentata dal procuratore **DI MATTEO Emiliano** nato a Lanciano (CH) il 18 dicembre 1973 (cod.fisc.DMT MLN 73T18 E435P), domiciliato, anche fiscalmente, in Lanciano (CH) alla via Petragrani n. 2E, legittimato giusta procura ricevuta dal not. Giuseppe Tragnone di Chieti in data 26 aprile 2018, rep. 49065, reg.ta a Chieti il 02 maggio 2018 al n. 1744, che in copia autentica trovasi allegata ad atto a rogito not. Giovanni IANNELLA da Benevento in data 04 maggio 2018, rep.51143, racc. 24397 =

(in seguito per brevità denominata il "Concessionario");

il Concedente ed il Concessionario pure definiti, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte";

PREMESSO che

1)

- il Concedente è pieno proprietario di appezzamenti di terreno in agro di **Pontelandolfo (BN)** alla località Sterpara, individuati all'Ufficio del Territorio della Provincia di Benevento - Catasto Terreni del Comune di **Pontelandolfo (BN)** come segue: **foglio 22, part.IIa 1545**, seminativo III, are 4.48, confinante con part.IIe 1544, 1555, 1556 del foglio 22, salvo altre;

foglio 22, part.IIa 1556, seminativo III, are 25.49, confinante con le part.IIe 1555, 1553, 1557, 1558, 1545 del foglio 22, salvo altre;

foglio 22, part.IIa 1553, seminativo III, are 0.97, confinante con le part.IIe 1556, 1555, 1552 del foglio 22, salvo altre;

foglio 22, part.IIa 1555, seminativo III, are 8.21, confinante con le part.IIe 1545, 1556, 1553 del foglio 22, salvo altre;

(in seguito denominati per brevità il "Terreno"),

immobili pervenuti al Concedente in virtù di Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 221 del 29/09/2016 per l'esproprio, l'asservimento e l'occupazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, dell'art. 23 e dell'art. 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i.;

2) ai sensi del D.Lgvo n. 387/2003, il Concessionario è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 28/2016 del 22/03/2016, così come rettificato da successivo decreto n. 10/2017 del 22/02/2017, rilasciato dalla Regione Campania, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nel Comune di Casalduni, in località "Diruggio-Mastarzo-PIP-Collemarino-Fortunato-Zincolella-Acquaro (BN) ed inclusiva della dichiarazione di pubblica utilità (di seguito la "**Centrale Eolica**") su terreni tra cui sono ricompresi quelli oggetto del presente atto, già innanzi descritti; =====

3) il Concessionario è, quindi, interessato all'utilizzo del Terreno allo scopo di costruire ed esercire **un tratto di cavidotto in alta tensione di collegamento tra la sottostazione utente e la sottostazione di Terna di Pontelandolfo** e compiere tutte quelle opere necessarie al funzionamento degli impianti della stessa; =====

4) le Parti hanno liberamente negoziato il corrispettivo di costituzione dei diritti di servitù infra meglio descritti; =====

5) il Concedente intende con il presente atto costituire a favore del Concessionario per il corrispettivo appresso detto, i diritti di servitù infra meglio descritti; =====

6) il Concedente dichiara di aver ricevuto dal Concessionario tutte le necessarie informazioni circa la consistenza e le modalità di funzionamento della Centrale Eolica;

7) lo stesso Concedente è disposto a prestare il proprio consenso per realizzare detto risultato, =====

===== **TANTO PREMESSO** =====

===== **SI CONVIENE QUANTO SEGUE** =====

ARTICOLO 1 - PREMESSE E ALLEGATI =====

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il "**Contratto**"). =====

ARTICOLO 2 - OGGETTO =====

Il Concedente DOTTO MORCONE S.r.l., come sopra rappresentato, sotto la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 13 =====

===== **COSTITUISCE** =====

ai sensi dell'art. 1058 c.c. a favore =====

del terreno di ha 1.78.37 (ettari uno, are settantotto e centiare trentasette), censito al catasto del Comune di Pontelandolfo al **foglio 22**: =====

- **part.IIa 479**, seminativo III, are 93.70, R.D.E.19,36, R.A.E. 36,29, attualmente di proprietà di MANCINI Anna nata a Benevento il 03 luglio 1965; =====

- **part.IIa 1544**, seminativo III, are 30.52, R.D.E.6,30, R.A.E. 11,82, attualmente di proprietà di ADDONA Maria nata a Pontelandolfo (BN) il 04 agosto 1948; =====

- **part.IIa 1389**, seminativo II, are 54.15, R.D.E.16,78, R.A.E. 22,37, attualmente di proprietà di ADDONA Maria nata a Pontelandolfo (BN) il 04 agosto 1948; =====

che sarà acquisito da parte del Parco Eolico Casalduni House S.R.L. in forza di apposito decreto di esproprio e/o altro atto equipollente ai sensi della vigente normativa, =====
===== le seguenti servitù, che vengono accettate dal Concessionario: =====

- servitù elettrica, di elettrodotta, cavidotta, con diritto di accesso e passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, per l'esecuzione degli interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di connessione della suddetta Centrale Eolica (le "**Servitù**"). ==

Le Servitù si eserciteranno su parte del Terreno lungo i tracciati evidenziati **sulla planimetria allegata sotto la lettera "A"**, con precisazione che: =====

- la servitù di cavidotto si eserciterà lungo il tracciato evidenziato in magenta per una fascia di lunghezza di circa 80 (ottanta) metri ed una larghezza di circa 3 (tre) metri ed interesserà parte delle part.IIe 1545, 1553, 1555 e 1556 del foglio 22 del Comune

2) ai sensi del D.Lgvo n. 387/2003, il Concessionario è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 28/2016 del 22/03/2016, così come rettificato da successivo decreto n. 10/2017 del 22/02/2017, rilasciato dalla Regione Campania, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nel Comune di Casalduni, in località "Diruggio-Mastarzo-PIP-Collemarino-Fortunato-Zincoella-Acquaro (BN) ed inclusiva della dichiarazione di pubblica utilità (di seguito la "Centrale Eolica") su terreni tra cui sono ricompresi quelli oggetto del presente atto, già innanzi descritti;

3) il Concessionario è, quindi, interessato all'utilizzo del Terreno allo scopo di costruire ed esercire un tratto di cavidotto in alta tensione di collegamento tra la sottostazione utente e la sottostazione di Terna di Pontelandolfo e compiere tutte quelle opere necessarie al funzionamento degli impianti della stessa;

4) le Parti hanno liberamente negoziato il corrispettivo di costituzione dei diritti di servitù infra meglio descritti;

5) il Concedente intende con il presente atto costituire a favore del Concessionario per il corrispettivo appresso detto, i diritti di servitù infra meglio descritti;

6) il Concedente dichiara di aver ricevuto dal Concessionario tutte le necessarie informazioni circa la consistenza e le modalità di funzionamento della Centrale Eolica;

7) lo stesso Concedente è disposto a prestare il proprio consenso per realizzare detto risultato;

===== **TANTO PREMESSO** =====
===== **SI CONVIENE QUANTO SEGUE** =====

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il "Contratto").

ARTICOLO 2 - OGGETTO
Il Concedente DOTTO MORCONE S.r.l., come sopra rappresentato, sotto la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 13

===== **COSTITUISCE** =====

ai sensi dell'art. 1058 c.c. a favore
del terreno di ha 1.78.37 (ettari uno, are settantotto e centiare trentasette), censito al catasto del Comune di Pontelandolfo al foglio 22:

- part.IIa 479, seminativo III, are 93.70, R.D.E.19,36, R.A.E. 36,29, attualmente di proprietà di MANCINI Anna nata a Benevento il 03 luglio 1965;

- part.IIa 1544, seminativo III, are 30.52, R.D.E.6,30, R.A.E. 11,82, attualmente di proprietà di ADDONA Maria nata a Pontelandolfo (BN) il 04 agosto 1948;

- part.IIa 1389, seminativo II, are 54.15, R.D.E.16,78, R.A.E. 22,37, attualmente di proprietà di ADDONA Maria nata a Pontelandolfo (BN) il 04 agosto 1948;

che sarà acquisito da parte del Parco Eolico Casalduni House S.R.L. in forza di apposito decreto di esproprio e/o altro atto equipollente ai sensi della vigente normativa,

===== le seguenti servitù, che vengono accettate dal Concessionario: =====

- servitù elettrica, di elettrodotto, cavidotto, con diritto di accesso e passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, per l'esecuzione degli interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di connessione della suddetta Centrale Eolica (le "Servitù").

Le Servitù si eserciteranno su parte del Terreno lungo i tracciati evidenziati sulla planimetria allegata sotto la lettera "A", con precisazione che:

- la servitù di cavidotto si eserciterà lungo il tracciato evidenziato in magenta per una fascia di lunghezza di circa 80 (ottanta) metri ed una larghezza di circa 3 (tre) metri ed interesserà parte delle part.IIe 1545, 1553, 1555 e 1556 del foglio 22 del Comune

di Pontelandolfo (BN).

Le Parti espressamente danno atto che il cavidotto correrà lungo il tracciato indicato nella planimetria allegata sotto la lettera A, compatibile con le opere dell'impianto di proprietà del Concedente e riportato nella planimetria allegata.

Le Parti, inoltre, concordano che lo scavo necessario per sistemare i cavi elettrici avrà una larghezza di circa metri 1,2 (uno virgola due) e dovrà avere una profondità non inferiore a metri 1,5 (uno virgola cinque) dal piano stradale.

ARTICOLO 3 - DURATA

Le Servitù ed i diritti che il Concedente costituisce a beneficio del Concessionario hanno la durata di anni trenta (30) a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione che sarà comunicata al Concedente preliminarmente all'inizio dei lavori stessi; in ogni caso, alla scadenza, la durata del Contratto sarà rinnovata a richiesta del concessionario alle condizione che le parti vorranno pattuire.

Alla scadenza del Contratto, comprese eventuali proroghe, il Concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le installazioni realizzate sopra e sotto la superficie del suolo, entro il periodo di dodici (12) mesi e di eseguire, inoltre, le opere di ripristino dei luoghi, nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti e della normativa vigente.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Per tutta la fase di costruzione, esercizio e manutenzione della Centrale Eolica, il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente – con un preavviso minimo di cinque (5) giorni lavorativi - rispettivamente, l'inizio (i) dei lavori di costruzione e (ii) delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o programmata.

Resta inteso che ogni richiesta del Concessionario di fuori servizio parziale o totale della centrale eolica di proprietà del Concedente (la "Centrale Eolica Morcone") sarà evasa in modo da non intralciare né rallentare in alcun modo le attività di esercizio e/o manutenzione della Centrale Eolica Morcone che rivestano carattere di urgenza o criticità e fermo restando il diritto del Concedente al pagamento, da parte del Concessionario, dei danni documentati da mancata produzione per tutta la durata del fuori servizio della Centrale Eolica Morcone.

Le Parti espressamente convengono che il Concessionario è obbligato a risarcire il Concedente per eventuali danni subiti dal Concedente e/o alla viabilità di servizio in conseguenza della realizzazione dei lavori, ovvero di qualsivoglia attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o programmata dallo stesso Concessionario posta in essere.

Le Parti espressamente convengono che per tutta la fase di esercizio e manutenzione della Centrale Eolica Morcone il Concedente avrà analogo diritto a richiedere ed ottenere il fuori servizio della Centrale Eolica, fermo restando il diritto del Concessionario al pagamento da parte del Concedente dei danni documentati da mancata produzione per tutta la durata del fuori servizio della Centrale Eolica.

Il Concessionario conserverà la piena titolarità delle opere da esso realizzate, sino alla cessazione dei diritti costituiti con il presente Contratto.

Le Parti concordano, altresì, che l'area oggetto delle Servitù non potrà essere concessa in godimento, a nessun titolo, ad ulteriori soggetti senza il consenso scritto del Concessionario, fintanto che le stesse graveranno sul Terreno e fermo restando il diritto del Concedente a costituire diritti di godimento a favore di terzi su aree non gravate dai diritti di cui al presente Contratto.

Il Concedente autorizza espressamente il Concessionario, ove fosse necessario e/o opportuno, ad abbattere la vegetazione presente a suo onere e spese.

Il tutto con promessa di rato e valido.


ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVI

Le Parti, come rappresentate, ai sensi dell'articolo 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, consapevoli delle responsabilità anche penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente ai sensi degli artt. 3 e 76 D.P.R. 445/2000, =====
===== DICHIARANO che =====
a) per la costituzione di tutte le Servitù per la durata di anni trenta (30) a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione, è stato convenuto un corrispettivo una tantum di Euro 3.000,00 (tremila,00); =====
b) detto corrispettivo sarà pagato come segue: =====
- euro 1.000,00 (mille/00) verranno corrisposti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'apposizione dell'ultima sottoscrizione al presente atto con accredito su conto corrente bancario IT68S0306909484100000008453, a favore del Concedente, detto importo sarà trattenuto dal Concedente anche qualora non dovesse verificarsi la condizione sospensiva di cui al successivo art. 13; =====
- euro 2.000,00 (duemila/00) saranno versati a mezzo bonifico bancario di pari importo sul conto corrente intestato al Concedente IT68S0306909484100000008453, all'avverarsi della condizione sospensiva di cui al successivo art. 13; =====
c) per addivenire alla stipula del presente atto non si sono avvalse dell'opera di mediatori. =====
Con il pagamento di quanto sopra, pertanto, il Concedente dichiara di non avere alcuna doglianza, pretesa, eccezione connessa alla realizzazione ed al funzionamento, della Centrale Eolica, in considerazione del fatto che le Servitù vengono concesse e trasferite liberamente al Concessionario per un corrispettivo ritenuto congruo. =====
Il Concedente dichiara di rinunciare alla corresponsione da parte del Concessionario di somme a titolo di deposito cauzionale. =====
ARTICOLO 6 - DIRITTO DI RECESSO =====
Il Concessionario avrà diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, con un preavviso non inferiore a giorni 60 (sessanta) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a/r). =====
In tal caso - fermo restando l'obbligo del Concessionario di rimuovere le installazioni eventualmente realizzate sopra e sotto la superficie del suolo, entro il periodo di dodici (12) mesi dalla data di esercizio del diritto di recesso e di eseguire inoltre le opere di ripristino dei luoghi, nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti e della normativa vigente - nessuna delle Parti avrà nulla da pretendere dall'altra ad alcun titolo per la mancata prosecuzione dei rapporti disciplinati dal presente Contratto, fatte salve le prestazioni eseguite sino a quel momento. =====
In caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente Contratto da parte del Concessionario, il Concedente avrà diritto a trattenere integralmente i corrispettivi percepiti; le spese per la risoluzione del presente Contratto saranno a carico del Concessionario. =====
ARTICOLO 7 - ESSENZIALITÀ E RISOLUZIONE =====
Tutti i patti e le condizioni riportati nel presente Contratto, nonché i presupposti e le finalità quivi rese note, hanno carattere essenziale tra le Parti e per il Concedente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. =====
Pertanto, in qualsiasi caso di inadempimento grave anche di una sola delle obbligazioni da parte del Concessionario, il Concedente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., con l'assegnazione di un termine per adempiere non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi, ove il Concessionario non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro il predetto termine. =====

In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente comma, il Concessionario s'impegna a corrispondere al Concedente l'importo di ogni onere, costo, spesa, danno, penale, indennizzo o risarcimento sostenuti e/o da sostenere in conseguenza della risoluzione, fermo l'obbligo del Concessionario di manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni conseguenza derivante dalla risoluzione del presente Contratto e salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. =====
Le Parti si danno atto che quanto contenuto nel presente articolo ha formato oggetto di trattativa individuale. =====
ARTICOLO 8 - SITUAZIONE URBANISTICA =====
Il Concedente dichiara che il Terreno non è stato percorso e/o danneggiato dal fuoco.
ARTICOLO 9 - COLLEGAMENTO NEGOZIALE =====
Le Parti si danno atto reciprocamente che tutte le convenzioni di cui al presente Contratto sono inscindibilmente connesse tra loro nell'interesse del Concessionario, di modo che ove per qualsiasi causa dovesse risultare invalida, ovvero priva di efficacia anche una sola di esse, resta in facoltà del Concessionario medesimo di considerare risolto di pieno diritto ogni rapporto nascente dal presente Contratto con tutte le conseguenze di legge, il tutto con dichiarazione da notificarsi al Concedente a propria cura e spese. =====
In questo come in ogni altro caso di risoluzione le Parti si impegnano a stipulare entro sei mesi da tale data un atto ricognitivo onde consentire la cancellazione della trascrizione del presente Contratto. =====
ARTICOLO 10 - POSSESSO - GARANZIE =====
Il Concedente si impegna a: =====
1) garantire il libero accesso ai suoli oggetto di questo Contratto al Concessionario al verificarsi della condizione sospensiva di cui al presente Contratto; =====
2) fermo restando quanto previsto all'articolo 4 che precede in merito alle attività di esercizio e manutenzione della Centrale Eolica Morcone da parte del Concedente, non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio, rallentare o compromettere la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione delle opere del Concessionario. ==
Il Concessionario si obbliga a lasciare libera la parte del fondo non direttamente interessata dalla presenza di manufatti, materiali e opere afferenti la realizzazione, il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti di cui alla Centrale Eolica. =
Il Concedente garantisce i diritti concessi, la piena disponibilità del suolo e la libertà dello stesso da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e altri pesi che possano menomarne il godimento. =====
ARTICOLO 11 - FORMA VOLONTARIA =====
Il presente Contratto può essere modificato soltanto con atto avente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. =====
ARTICOLO 12 - PRELAZIONE =====
Fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, il Concedente si obbliga a comunicare al Concessionario, mediante lettera raccomandata con a/r o Posta Elettronica Certificata, la propria intenzione di vendere tutto o parte del Terreno. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, i termini e le condizioni della vendita, nonché l'invito a esercitare il diritto di prelazione. =====
Il Concessionario avrà diritto di prelazione, a parità di condizioni, per l'acquisto del Terreno dal Concedente. Il Concessionario avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre 45 giorni dall'avvenuto ricevimento della suddetta comunicazione, a mezzo lettera raccomanda a/r o Posta Elettronica Certificata da inviare al Concedente entro il termine suddetto. =====
ARTICOLO 13 - Condizione Sospensiva =====


Le Parti convengono di subordinare l'intera efficacia del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., alla condizione sospensiva consistente cumulativamente: =====
(i) nell'effettiva emanazione - da parte della competente Autorità espropriante ed in favore del Concessionario - del decreto di esproprio, ovvero nella sottoscrizione, da parte del Concessionario, di atto equipollente e che determini l'acquisto del diritto di proprietà sul terreno di ha 1.78.37, censito nel catasto del Comune di Pontelandolfo, con le part.lla 479, 1544 e 1389 del Foglio 22; e =====
(ii) nell'avvenuta comunicazione al comune di Casalduni (BN) ed alla Regione Campania dell'inizio dei lavori stessi; =====
===== con precisazione che: =====
- ove nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto non si verifichino i detti eventi dedotti in condizione, la condizione si intenderà mancata definitivamente (e conseguentemente il presente Contratto definitivamente inefficace), salvo che il Concessionario rinunci, entro il suddetto termine, alla condizione stessa determinando per l'effetto l'efficacia definitiva del presente atto. =====
Il Concedente si impegna a sottoscrivere ogni atto e a condurre ogni formalità necessari per la verifica dell'avveramento della condizione e per ogni annotamento e comunicazione anche ex art. 2668, 3° comma, cod. civ.. =====
L'incolpevole mancato avveramento della condizione sospensiva comporterà il venir meno del contratto, che si intenderà privo di efficacia con esclusione di ogni reciproca richiesta di risarcimento del danno e di ogni altra pretesa delle Parti per qualsiasi ragione o causa, salvo la ritenzione a favore del Concedente della somma di € 1.000,00 (euro mille/00) già corrisposta ai sensi del precedente articolo 5. =====
ARTICOLO 14 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE =====
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. =====
Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le Parti in ordine all'esecuzione e alla interpretazione del presente Contratto dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione; il suddetto tentativo di conciliazione avrà inizio con una contestazione comunicata da una Parte all'altra. =====
Qualora, tuttavia, la preliminare conciliazione prevista nel punto che precede non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni dalla suddetta comunicazione, ogni controversia sarà devoluta per la risoluzione in via esclusiva al Foro di Benevento, fatta salva la competenza inderogabile di altro Foro. =====
ARTICOLO 15 - SPESE =====
Le spese del presente Contratto e sue consequenziali sono a carico del Concessionario. =====
Per la reciproca comunicazione di proposta ed accettazione del negozio di cui al presente atto, da perfezionare in tempi e/o luoghi diversi, le parti eleggono domicilio presso l'Agenzia del Territorio di Benevento, servizio di Pubblicità immobiliare, ovvero presso lo studio del not. Giovanni IANNELLA sito in Benevento alla via Ennio Goduti n. 10. =====
Il presente atto verrà conservato nella raccolta degli atti del notaio Giovanni IANNELLA da Benevento dopo che lo stesso autenticcherà l'ultima delle firme di sottoscrizione e si intenderà perfezionato solo con l'ultima sottoscrizione della parti costituite. ==
Benevento =====
Firmato: DI MATTEO Emiliano =====
Firmato: COSTANTINI Alessandra =====
Repertorio n.53657 =====
===== **AUTENTICA DI FIRMA** =====
===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

lo sottoscritto avv. Giovanni IANNELLA, Notaio in Benevento, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino =====
===== **CERTIFICO** =====
che previa lettura alla parte dell'atto che precede e concorde dispensa a me Notaio per la lettura degli allegati, le firme in calce ed a margine dei fogli intermedi dell'atto che precede e sugli allegati sono state apposte alla mia presenza da: =====
- **DI MATTEO Emiliano** nato a Lanciano (CH) il 18 dicembre 1973 (cod.fisc.DMT MI N 73T18 E435P), domiciliato, anche fiscalmente, in Lanciano (CH) alla via Petraggiani n. 2E, quale procuratore di =====
===== **"Parco Eolico Casalduni House S.R.L."** =====
società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in Chieti in viale Abruzzo n. 410, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Chieti n. 01527100620, iscritta al R.E.A. di Chieti con n. 189160, capitale sociale euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) interamente versato, pec:parcoeolicocasaldunihouse@pec.totoholding.it, =====
legittimato giusta procura ricevuta dal not. Giuseppe Tragnone di Chieti in data 26 aprile 2018, rep. 49065, reg.ta a Chieti il 02 maggio 2018 al n. 1744, che in copia autentica trovasi allegata ad atto a mio rogito in data 04 maggio 2018, rep.51143, racc. 24397 =====
della cui identità personale io Notaio sono certo. =====
===== **CERTIFICO INOLTRE** =====
che le dichiarazioni emesse nell'ambito della scrittura che precede ai sensi dell'articolo 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 sono state rese dalle parti da me previamente avvertite, ai sensi degli artt. 3, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200, sulle responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente. ==
Sottoscritto alle ore tredici e minuti cinque. =====
Benevento presso il mio studio sito alla via Ennio Goduti 10 oggi ventiquattro giugno duemiladiciannove =====
Firmato: Giovanni IANNELLA (Notaio). Impronta del sigillo. =====
Repertorio n.53735 Raccolta n.26278 =====
===== **AUTENTICA DI FIRMA** =====
===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====
lo sottoscritto avv. Giovanni IANNELLA, Notaio in Benevento, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino =====
===== **CERTIFICO** =====
che le firme in calce ed a margine dei fogli intermedi dell'atto che precede e sugli allegati sono state apposte alla mia presenza da: =====
- avv. **COSTANTINI Alessandra** nata a Fermo (FM) il 23 aprile 1975 (cod. fisc. CSTLSN75D63D542K), quale amministratore delegata e rappresentante della =====
===== **"DOTTO MORCONE S.r.l."** =====
società a responsabilità limitata e soggetta a direzione coordinamento del socio unico E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., con sede legale in Roma alla via A. Doria n. 41/G, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione 05542291215, pec. dottomorcone@legalmail.it, =====
legittimata ed autorizzata al presente atto anche giusta delibera del consiglio d'amministrazione del 26 aprile 2018; =====
della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo. =====
===== **CERTIFICO INOLTRE** =====
che le dichiarazioni emesse nell'ambito della scrittura che precede ai sensi dell'arti-



colo 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 sono state rese dalla parte da me
previamente avvertita, ai sensi degli artt. 3, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200, sulle re-
sponsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente. =====
La predetto mi ha dispensato dal dare lettura dell'atto che precede che ha sottoscrit-
to alle tredici e minuti dieci. =====
Benevento presso il mio studio sito alla via Ennio Goduti 10 oggi quindici luglio due-
miladiciannove. =====
Firmato: Giovanni IANNELLA (Notaio). Impronta del sigillo. =====
=====

Allegato al
atto di
matrimonio



Enrico Vito
Alessandra Costa

ESECUITA REGISTRAZIONE PRESSO AG. ENTRATE DI BENEVENTO

IL 18 LUG. 2019 AL N. 651

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SI COMPONE DI N. 03 FOLIA

Benevento 18 LUG. 2019

